

DEROGA ALLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'a.s., la norma indica che gli alunni della scuola secondaria debbano aver frequentato almeno i 3/4 dell'intero anno scolastico. Il Collegio può derogare dalla norma per favorire il superamento dell'anno nei seguenti casi:

- a. alunno con disabilità con regolare PEI;
- b. alunno con BES con particolare percorso o progetto per il superamento di una determinata problematica inerente il suo stato di Bisogno Educativo Speciale;
- c. alunno in situazione particolare per cui non si ritiene opportuna la ripetenza;
- d. alunno con stato di salute certificato;
- e. elementi valutativi sufficienti per esprimere un giudizio orientato alla promozione.

CRITERI DI AMMISSIONE-NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVE

Scuola Primaria

In base alla normativa vigente in casi eccezionali, motivati e documentati, i docenti della classe della scuola primaria all'unanimità potrebbero ritenere di non ammettere l'alunno/a alla classe successiva qualora:

- a. i livelli di apprendimento siano inadeguati in quasi tutte le discipline, nonostante la personalizzazione degli interventi, ma si reputa che possano utilmente essere migliorati con la ripetenza della classe stessa, in modo da non pregiudicare il successo formativo negli anni scolastici seguenti;
- b. in accordo con gli specialisti e con le famiglie degli alunni con disabilità per favorire il successo formativo e l'inclusione

Scuola Secondaria

In casi eccezionali, motivati e documentati, il Consiglio di Classe potrebbe deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora:

- a. i livelli di apprendimento siano inadeguati in quasi tutte le discipline, nonostante la personalizzazione degli interventi, ma si reputa che possano utilmente essere migliorati con la ripetenza della classe stessa, in modo da non pregiudicare il successo formativo negli anni scolastici seguenti;
- b. in accordo con gli specialisti e con le famiglie degli alunni con disabilità per il successo formativo e l'inclusione;
- c. le assenze siano ingiustificate e comunque superiori ai limiti fissati dal collegio;
- d. sia incorso in quanto previsto nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Statuto delle studentesse e degli studenti , art.4 commi 6 e 9bis, del DPR n°249/1998).

**L'ammissione alla classe seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline, pertanto l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare nel documento di valutazione.*